

Cl: 8.9
Fasc:N.62.1/2024

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I. E L.R. 13/2023.
PROGETTO DI IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA IN
DERIVAZIONE DELLA "BEALERA DEL GIOGO" (POTENZA NOMINALE INFERIORE A 100 KW E
PORTATA MASSIMA DERIVATA SUPERIORE A 200 LITRI AL SECONDO), NEL COMUNE DI
CAVALLERMAGGIORE.

PROPONENTE: SIG. MONDINO RICCARDO, VIA DANTE N. 13 ı 12030 CAVALLERMAGGIORE.

ESITO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 29.04.2024 con prot. di ric. n. 35295, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023, presentata da parte del Sig. Mondino Riccardo, residente in via Dante n. 13 a Cavallermaggiore;
- con nota provinciale prot. n. 38206 del 07.05.2024 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio online l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 07.05.2024 al 05.06.2024;
- con nota prot. n. 38208 del 07.05.2024, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. B.7.d2) dell'Allegato B L.R. 13/2023: *"derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo con esclusione dei progetti di cui alla categoria B.7.d1)";*
- in data 17.01.2019 con prot. n. 3551, il sig. Riccardo Mondino aveva già presentato un'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., per la realizzazione di micro-impianto idroelettrico sulla Bealera del Giogo, nel comune di Cavallermaggiore, localizzato nel medesimo sito del presente intervento, che si concluse con Provvedimento dirigenziale n. 1256 del 10 aprile 2019 di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali;
- nel corso del presente procedimento, da parte dei soggetti interessati alla procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. ric. n. 46712 del 04.06.2024 l'**A.S.L. CN1**, per gli aspetti di competenza, ritiene che il progetto non sia da assoggettare alla VIA ma considerata la presenza di civili abitazioni nelle immediate vicinanze dell'impianto, reputa comunque opportuno il rispetto delle seguenti

condizioni ambientali riguardanti la fase di progettazione esecutiva e di cantiere:

1. *vengano rispettate eventuali prescrizioni dell'ARPA in materia di impatto acustico ed elettromagnetico a tutela dei ricettori (residenti nelle civili abitazioni) presenti in prossimità dell'impianto in progetto.*
 2. *Nella progettazione delle opere di cui trattasi, soprattutto in prossimità di strade o piste frequentate da lavoratori o popolazione, laddove siano presenti rischi di caduta/scivolamento di persone all'interno delle opere di presa dai canali, vasche di carico/accumulo e/o condotte interrato e non, dovranno essere prese idonee misure di protezione collettiva (es. parapetti normali ovvero recinzioni) atte a scongiurare tale tipologia di rischio; inoltre le opere di cui sopra dovranno essere munite di misure di intercettazione di corpi non fluidi al fine di evitare l'eventuale trascinarsi di una persona caduta involontariamente all'interno del corso d'acqua.*
 3. *La realizzazione dell'opera comporterà operazioni di scavo e transito di mezzi di cantiere che possono provocare la dispersione di polveri, di pulviscolo o di gas nell'ambiente circostante. Tale impatto anche se temporaneo e legato strettamente alla durata del cantiere dovrà essere contenuto e ridotto in modo consistente adottando idonee misure di mitigazione. Dovranno, pertanto, essere attuati gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare lo sviluppo e a limitare fenomeni di sollevamento e diffusione di polveri nell'ambiente circostante (es. inumidimento delle strade di accesso e dei percorsi interni e limitazione delle velocità dei mezzi d'opera e dei camion). Dovranno, preferibilmente, essere utilizzati mezzi d'opera, sia in fase di cantiere che di manutenzione, corrispondenti alle direttive europee sulle emissioni dei gas di scarico in vigore alla data di inizio dei lavori.*
 4. *Nell'accantonamento dei cumuli di terreno vegetale derivanti dalle operazioni di scavo e di scotico e nella fase di ri-inerbimento successiva al ripristino dei terreni, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti atti a evitare la formazione di specie arboree o erbacee infestanti e che possano causare allergia come l'ambrosia artemisifolia.*
 5. *Una volta terminati i lavori in alveo, o in sua prossimità, dovrà essere effettuato immediatamente lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati, di quelli non utilizzati, dei rifiuti prodotti con il lavoro o di quelli di altra origine presenti nell'area, evitando qualsiasi abbandono di materiali, sostanze e accumuli di vario genere e procedere al ripristino delle aree interessate dall'intervento. Qualora nel corso dei lavori si verificassero casi di sversamento accidentale nei corpi idrici superficiali di oli, additivi o componenti chimici in forma liquida o altro materiale inquinante dovranno essere attivate tutte le procedure previste dalla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.*
- Con nota prot. ric. n. 46448 del 04.06.2024 il **Comando Militare Esercito Piemonte** comunica che ha avviato il procedimento ai sensi dell'art. 7 di cui alla legge 241/90 e DPR e che l'emissione del Nulla osta/Nulla contro avverrà alla conclusione del procedimento.
 - Con nota prot. ric. n. 45295 del 30.05.2024 la **Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Cuneo** comunica che il Settore tecnico regionale - Cuneo non è competente in merito all'applicazione del R.D. n. 523 del 25/07/1904, essendo la Bealera del Giogo un corso d'acqua artificiale, non iscritto nell'elenco delle acque pubbliche ai sensi del R.D. 1775/1933 e s.m.i.

Per quanto concerne la compatibilità dell'intervento con le norme PAI prende atto che gli interventi in esame risultano esterni alle Fasce di esondazione del Torrente Maira, ma all'interno della zona a pericolosità M del P.G.R.A. e che la documentazione allegata ha verificato la compatibilità delle opere in progetto.

In relazione alla non corrispondenza tra le fasce fluviali e le aree di pericolosità del P.G.R.A. richiama la Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2018, n. 17-7911, riguardante le disposizioni regionali sull'attuazione del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico (art. 58 Norme di Attuazione PAI, integrate dal Titolo V), e al relativo Allegato 1, dove al punto 2.1.5.2 si riporta che qualora non vi sia corrispondenza tra le fasce fluviali A e B e gli ambiti di pericolosità H e M individuati nelle mappe del PGRA e laddove questi ultimi risultino più ampi rispetto alla "corrispettiva" fascia fluviale (area H > fascia A, area M > fascia B), *nonchè nei casi in cui la fascia C sia interessata da aree di pericolosità H o M, se il PRG è adeguato al PAI (il PRG del Comune di Cavallermaggiore adeguato al PAI con D.C.C. n. 31 del 22/10/2012) si procede come segue:*

- se la norma ivi contenuta relativa alla classificazione di sintesi, è coerente con quella della Variante - Titolo V - si applicano le norme contenute nel piano regolatore, pertanto, i permessi di costruire o atti equivalenti possono essere rilasciati previa attestazione di tale coerenza da parte del professionista incaricato;
- se la norma ivi contenuta relativa alla classificazione di sintesi non è coerente con quella della Variante - Titolo V - i permessi di costruire o atti equivalenti possono essere rilasciati previa valutazione della compatibilità dell'intervento con le condizioni di pericolosità evidenziate nelle mappe del PGRA, effettuata a cura del richiedente, sulla base di idonea documentazione tecnica, come specificato al successivo punto 2.5 (Modalità attuative e metodologiche per le verifiche da effettuare nelle aree interessate dal reticolo idrografico principale). Di tale valutazione tiene conto il comune competente in sede di rilascio dei provvedimenti suddetti, in modo da garantire la sicurezza dei singoli interventi edilizi e infrastrutturali e il non aggravio delle condizioni di vulnerabilità e di rischio presenti e evidenziati dalle mappe del PGRA, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno.

Infine comunica che per quanto riguarda gli aspetti idraulici di competenza, ritiene che il progetto di centralina in oggetto non presenti problematiche tali da necessitare la fase di valutazione.

- Con nota prot. ric. n. 47875 del 07.06.2024 la **Regione Piemonte - Settore Tecnico Piemonte Sud**, dall'esame della documentazione progettuale, delle carte del Vincolo Idrogeologico e Forestale, edizioni 2016, e delle ortofoto dell'area d'intervento, rileva che l'area in oggetto non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e non sia pertanto soggetta ad autorizzazione per trasformazione o modifica dell'uso del suolo ai sensi della L.R. 45/1989. I lavori in progetto non comportano inoltre taglio di superficie boscata e non sono pertanto rilevanti ai fini del procedimento autorizzativo di cui alla L.R. 4/2009.
- Nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 18 giugno 2024 ha evidenziato quanto di seguito esposto:
 1. dal punto di vista amministrativo, in data 29.04.2024 il proponente ha presentato istanza per l'ottenimento della Concessione di derivazione di Acqua Pubblica n. CN6360 dalla Bealera del Giogo nel Comune di Cavallermaggiore ad uso energetico ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29.07.2003 e s.m.i..
 2. Dal punto di vista tecnico, il progetto consiste nello sbarramento della Bealera del Giogo tramite l'installazione di una paratoia di ritenuta, nella derivazione della portata in sponda destra mediante canale di adduzione e nella produzione energetica presso l'edificio di centrale a mezzo di una turbina a coclea e nella restituzione della portata, circa 22 m a valle del punto di presa. Il recapito avverrebbe nel canale scolmatore a destra, ma non nella Bealera del Giogo. La centrale di produzione sarà una struttura in c.a. costituita da un locale fuori terra di pianta rettangolare, delle dimensioni planimetriche esterne 3,90 x 3,20 m, con altezza massima 3,80 m. Si ipotizza che l'impianto possa essere allacciato alla linea in bassa tensione esistente, attraverso la posa di un elettrodotto interrato di lunghezza pari a circa 50 m.
La Bealera del Giogo è un canale artificiale alimentato da scoli irrigui e da risorgive. Il calcolo idrologico delle portate è quindi particolarmente complesso, secondo il proponente anche a causa dell'assenza di titoli di Concessione che stabiliscano precisamente le portate delle diverse risorgive e della presenza di derivazioni ad uso agricolo. La ricostruzione del regime delle portate presso le opere di presa effettuata dal proponente è consistita quindi in un'attività di monitoraggio, con misure condotte nel periodo compreso tra il dicembre 2017 ed il novembre 2018, per la durata complessiva di 1 anno.
 3. Dal punto di vista ambientale, le componenti potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto siano le seguenti:

a) Acque superficiali
Stato ambientale

Per quanto dichiarato, la Bealera del Giogo è un canale artificiale di drenaggio del territorio,

alimentato da scoli superficiali di pianura e da alcune risorgive, particolarmente diffuse soprattutto nella porzione di bacino del Torrente Grana-Mellea compresa tra Centallo e Savigliano. Nell'oggettiva difficoltà di identificazione di un punto di emergenza, si può comunque ritenere che tale corso d'acqua abbia origine in Comune di Savigliano, in vicinanza della località Apparizione. Nella BDTRE regionale il canale oggetto dell'intervento è denominato Bealera Meirano. Tale presunta errata toponomastica è stata fatta presente anche dal proponente (Rel. tecnica pag. 26-27).

Sulla base del parere rilasciato da Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Cuneo si prende atto che la Bealera del Giogo è un corso d'acqua artificiale non iscritto nell'elenco delle acque pubbliche ai sensi del RD 1775/1933.

Applicazione "Direttiva Derivazioni"

Per quanto riguarda la Direttiva Derivazioni, la metodologia non trova applicazione nel caso in esame in quanto trattasi di sub-derivazione su corpo idrico artificiale-e pertanto, sulla base delle integrazioni riguardanti alcune modalità applicative pubblicate sul sito ADBPO in data 24/10/2018, le derivazioni da tali corpi idrici sono escluse da queste valutazioni.

b) *Componenti biotiche: ittiofauna*

In base alla carta delle acque pescabili della Provincia di Cuneo il canale Giovo è classificato come acque libere. Secondo il proponente, considerato che una parte della portata della Bealera del Giogo confluisce, a valle dell'abitato, nel T. Maira, è possibile che alcuni esemplari di ciprinidi possano risalire la corrente e giungere fino all'area di impianto, incontrando attualmente un ostacolo insormontabile rappresentato dalla soglia di fondo. Pertanto, al fine di garantire la continuità longitudinale per le specie acquatiche, propone la realizzazione una scala di risalita per la fauna ittica del tipo "pool and weir con orifizio sommerso", composta da n. 9 bacini (dimensione planimetriche 1,10 x1,60 m).

A tale proposito occorrerà predisporre un piano di manutenzione e di monitoraggio del passaggio al fine di verificare l'effettiva funzionalità verso tutte le specie ittiche presenti.

c) *Suolo e Vegetazione*

Nonostante la Bealera del Giogo presenti numerose opere antropiche che ne limitano la naturalità (es. muri di delimitazione, ponti di attraversamento e soglie in e.a), nel tratto interessato dall'intervento conserva ancora apprezzabili caratteri di naturalità, come la presenza di un fondo alveo in sabbia e ghiaia.

Per quanto dichiarato le scelte progettuali comporteranno la necessità di eseguire interventi sulla Bealera del Giogo a monte e a valle dell'impianto. In particolare, si prevede la riprofilatura del fondo dell'alveo per un tratto di lunghezza pari a 130 m, con approfondimento delle sezioni del corso d'acqua, al fine di ridurre le quote idriche rispetto allo stato attuale e quindi di massimizzare il salto disponibile e la produzione energetica. Inoltre, è prevista la realizzazione di n. 2 muri di sponda del corso d'acqua artificiale per un tratto di 40 m a monte e di 3,50 m a valle della sezione di ritenuta. Secondo il proponente, l'impatto a carico della vegetazione ripariale sarà pressoché trascurabile, essendo previsto solamente il taglio di un numero ridottissimo di esemplari di arbusti presso la bocca di presa ed il punto di restituzione dell'impianto.

Inoltre, considerato che lungo la Bealera del Giogo sono presenti a monte dell'impianto n. 3 scolmatori di piena per lo smaltimento di parte della portata in direzione di un canale scaricatore con sviluppo parallelo al corso d'acqua, il progetto prevede di operare su di essi per garantire il miglior sfruttamento energetico possibile del salto esistente garantendo le condizioni di sicurezza idraulica.

Relativamente alle implicazioni di carattere geomorfologico delle trasformazioni proposte, ivi comprese la compatibilità con l'equilibrio idraulico del territorio, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alle valutazioni degli enti competenti.

d) *Energia*

Nella proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale della Regione Piemonte approvato con DGR n. 200-5472 del 15.03.2022, è indicato che: "sono da considerarsi impianti "a rilevanza energetica bassa" tutti i nuovi impianti che siano contraddistinti da una producibilità annua inferiore a 1,5 GWh", come quello in esame (produzione media annua stimata in 0,11 GWh). Si precisa che: "Per i nuovi impianti "a rilevanza energetica bassa" non si manifesta un

interesse strategico della Regione, a meno della sussistenza di particolari condizioni di rilevanza di carattere locale, quali particolari esigenze di auto-produzione in zone non servite adeguatamente dalle reti, che dovranno essere adeguatamente motivate e considerate nella valutazione caso per caso. Infine, è da considerarsi d'interesse energetico, ai sensi del Piano, lo sfruttamento a fini idroelettrici della potenzialità residuale (circa 5-8 MW di potenza media nominale) ancora presente nella rete dei canali irrigui della regione, nell'ambito dell'uso plurimo della risorsa idrica, nonché nella rete degli acquedotti montani". (PEAR pag.73)

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*".

Vista la L.R. 13/2023 "*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata ed abrogazione della L.R. 14.12.1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)*".

Vista la D.C.P. n. 40 del 27.05.2024 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste le note prot. ric. n. 46712 del 04.06.2024 dell'A.S.L. CN1, n. 46448 del 04.06.2024 del Comando Militare Esercito Piemonte, n. 45295 del 30.05.2024 della Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Cuneo, n. 47875 del 07.06.2024 la Regione Piemonte - Settore Tecnico Piemonte Sud in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- Gli impatti ambientali indotti dal progetto non appaiono rilevanti;

In data 18 giugno 2024, l'**Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 52253 del 24.06.2024, e dell'apporto istruttorio dei Settori provinciali Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque, di cui alla nota prot. ric. n. 50402 del 18.06.2024 e Supporto del Territorio - Ufficio Polizia Locale - Nucleo Faunistico Ambientale di cui alla nota prot. ric. n. 51021 del 19.06.2024, ed istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che il progetto in oggetto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06**

e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023 in quanto, non si presuppongono criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame e non risulta passibile di ulteriori impatti sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d'approfondimento.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. **DI ESCLUDERE** dalla procedura di **Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D. Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 29.04.2024 con prot. di ric. n. 35295, da parte del Sig. Mondino Riccardo, residente in Cavallermaggiore, via Dante n. 13, per le motivazioni e nelle considerazioni sopracitate nonché espresse nelle memorie tecniche conclusive redatte dai soggetti interessati dalla procedura e richiamate in premessa.
2. **DI STABILIRE** che, nella fase di redazione del progetto definitivo ed ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, dovranno essere recepite le indicazioni dettagliatamente descritte nei pareri pervenuti nel corso della presente procedura ed in particolare nell'apporto istruttorio del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque per la Concessione ex D.P.G.R. n. 10/R/2003, in allegato al presente provvedimento (**Allegato 1**);
3. **DI STABILIRE**, per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto delle seguenti **condizioni ambientali**, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Verifica di ottemperanza), provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa agli Enti competenti, finalizzate all'ottimizzazione del progetto dal punto di vista ambientale e da recepire nella redazione degli elaborati progettuali da presentare in allegato all'istanza di concessione ex D.P.G.R. n. 10/R/2003, come di seguito indicato:
 - a) oltre alla verifica del "rispetto dei parametri idraulici di progetto", come indicato in relazione tecnica particolareggiata, al fine di verificare l'effettiva funzionalità verso tutte le specie ittiche presenti, dovrà essere provato l'effettivo transito della fauna ittica presente, valutandone l'ingresso nella prima vasca di valle e l'uscita dall'ultima di monte. Pertanto dovrà essere previsto un monitoraggio della funzionalità della scala di risalita, per il primo anno successivo all'entrata in funzione e poi a cadenza quinquennale, dandone preavviso agli uffici preposti al controllo.
Termine per la verifica di ottemperanza; in fase di post operam
Ente di controllo: Dipartimento ARPA territorialmente competente, Settore Provinciale Presidio del Territorio - Ufficio Polizia Locale Faunistico Ambientale
 - b) Nella fascia di canale oggetto di sistemazione e/o interferita dal cantiere, in aggiunta all'inerbimento previsto in progetto, dovrà essere ripristinata una fascia vegetazionale ripariale di esemplari arboreo-arbustivi, con specie autoctone al fine di mantenerne la continuità. Nel miscuglio per inerbimenti dovrà essere evitato l'utilizzo di specie estranee alla flora locale. Dell'adempimento a tale condizione dovrà essere presentata una Relazione descrittiva entro un anno dal termine lavori.
Termine per la verifica di ottemperanza; in fase post operam
Ente di controllo: Dipartimento ARPA territorialmente competente
 - c) Vista la presenza di recettori sensibili nell'area, entro 6 mesi dall'entrata in funzione dell'impianto, il proponente dovrà effettuare una campagna di misurazione dei livelli sonori emessi dall'impianto, finalizzata alla verifica di conformità con i limiti di emissione ed immissione ed il livello differenziale previsti dalla classificazione acustica comunale per entrambi i periodi di riferimento, diurno e notturno, i rilievi dovranno essere effettuati presso i bersagli più vicini ed in un congruo intorno, presso una serie di punti ritenuti idonei e già considerati nel documento previsionale. Gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni dovranno essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale Arpa competente ed al Comune, sede dell'impianto, entro 30 giorni dalla conclusione della campagna di misurazione.
Ente di controllo: Dipartimento ARPA territorialmente competente - Comune - Provincia
 - d) Nella progettazione delle opere di cui trattasi, soprattutto in prossimità di strade o piste frequentate da lavoratori o popolazione, laddove siano presenti rischi di caduta/scivolamento

di persone all'interno delle opere di presa dai canali, vasche di carico/accumulo e/o condotte interrato e non, dovranno essere prese idonee misure di protezione collettiva (es. parapetti normali ovvero recinzioni) atte a scongiurare tale tipologia di rischio; inoltre le opere di cui sopra dovranno essere munite di misure di intercettazione di corpi non fluidi al fine di evitare l'eventuale trascinarsi di una persona caduta involontariamente all'interno del corso d'acqua.

Ente di controllo: ASLCN 1

e) La realizzazione dell'opera comporterà operazioni di scavo e transito di mezzi di cantiere che possono provocare la dispersione di polveri, di pulviscolo o di gas nell'ambiente circostante. Tale impatto anche se temporaneo e legato strettamente alla durata del cantiere dovrà essere contenuto e ridotto in modo consistente adottando idonee misure di mitigazione. Dovranno, pertanto, essere attuati gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare lo sviluppo e a limitare fenomeni di sollevamento e diffusione di polveri nell'ambiente circostante (es. inumidimento delle strade di accesso e dei percorsi interni e limitazione delle velocità dei mezzi d'opera e dei camion). Dovranno, preferibilmente, essere utilizzati mezzi d'opera, sia in fase di cantiere che di manutenzione, corrispondenti alle direttive europee sulle emissioni dei gas di scarico in vigore alla data di inizio dei lavori.

Ente di controllo: ASLCN 1

f) Nell'accantonamento dei cumuli di terreno vegetale derivanti dalle operazioni di scavo e di scotico e nella fase di ri-inerbimento successiva al ripristino dei terreni, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti atti a evitare la formazione di specie arboree o erbacee infestanti e che possano causare allergia come l'ambrosia artemisifolia.

Ente di controllo: ASLCN 1

g) Una volta terminati i lavori in alveo, o in sua prossimità, dovrà essere effettuato immediatamente lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati, di quelli non utilizzati, dei rifiuti prodotti con il lavoro o di quelli di altra origine presenti nell'area, evitando qualsiasi abbandono di materiali, sostanze e accumuli di vario genere e procedere al ripristino delle aree interessate dall'intervento. Qualora nel corso dei lavori si verificassero casi di sversamento accidentale nei corpi idrici superficiali di oli, additivi o componenti chimici in forma liquida o altro materiale inquinante dovranno essere attivate tutte le procedure previste dalla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.

Ente di controllo: ASLCN 1

4. DI ANNULLARE il Provvedimento di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ex artt. 23 e segg. del d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e s.m.i., n. 1256 del 10.04.2019 relativo alla Verifica di VIA, ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. presentato dal Sig. Mondino Riccardo in data 17.01.2019 con prot. n. 3551 ed inerente il progetto di realizzazione di micro-impianto idroelettrico sulla Bealera del Giogo nel Comune di Cavallermaggiore.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali dettate nel presente provvedimento ed ai fini dei controlli previsti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/03 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.
- **DI ALLEGARE** al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, l'apporto istruttorio del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque (nota prot. ric. n. 50402 del 18.06.2024 - **Allegato n. 1**)

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto ovvero al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale